



Il Commissario Straordinario

Determinazione n. 9 del 03/06/2024

OGGETTO: determina di aggiornamento della documentazione approvata e adottata con la Determina n. 03 del 04/11/2022, la Determina n. 15 del 21/12/2022 e la Determina n. 3 del 04/05/2023 dal Commissario Straordinario di AGEAC.

Il Commissario Straordinario

DETERMINA DI AGGIORNARE

il Manuale controlli in loco per interventi a superficie e a capo

PREMESSO CHE:

- a) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante *“Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”*, detta disposizioni in materia di organismi pagatori in agricoltura;
- c) in particolare, l’articolo 5 del suddetto decreto legislativo disciplina gli organismi pagatori regionali, prevedendo, oltre al riconoscimento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, conformemente alla disciplina europea di riferimento, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- d) con Legge Regionale 21 maggio 2021, n. 3 è stata istituita l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
- e) con deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2021, n. 413, è stato approvato lo Statuto di AGEAC, che all’art. 4 comma 1 prevede che il Direttore dell’Agenzia sia nominato in seguito a chiamata pubblica, con Decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta Regionale;

- f) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 3 del 21 maggio 2021, è stata demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Straordinario per l'Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell'Agenzia;
- g) con DPGR n. 151 del 18 novembre 2021, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC il Dott. Mario Di Stefano, funzionario della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'espletamento degli adempimenti connessi al riconoscimento dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021;
- h) con DGR n. 238 del 17 maggio 2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- i) con DPGR N. 79 del 15 giugno 2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- j) con DPGR N. 153 del 07/12/2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- k) con DGR n. 594/2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- l) la Giunta Regionale, con il regolamento regionale del 12/20/2022 n. 10, ha deliberato il "Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie, di ordinamento contabile e di procedure di pagamento dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)";
- m) con la determina n. 03 del 04/11/2022, il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato la *Documentazione necessaria da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale, riferimento decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, nello specifico art.3, recante Riconoscimento degli organismi pagatori" lettere "d", "e", "f", "g", "i", "m", "n";*
- n) la Giunta Regionale, con il regolamento regionale del 12/10/2022 n. 10, ha deliberato il "Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie, di ordinamento contabile e di procedure di pagamento dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



della Campania (AGEAC)”;

- o) con la determina n. 15 del 21/12/2022, il Commissario Straordinario dell’AGEAC ha approvato la *documentazione aggiornata necessaria da allegare all’istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale, riferimento decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, nello specifico art.3, recante Riconoscimento degli organismi pagatori” lettere “d”, “e”, “f”, “g”, “i”, “m”, “n”;*
- p) in data 29/12/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.303 il Decreto MiPAAF del 07/11/2022 recante *“Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all’attività di supervisione dell’autorità competente”,* che abroga il Decreto del MiPAAF n. 6574 del 20 novembre 2017;
- q) la Legge Regionale n. 18 del 29/12/2022;
- r) Determina n. 3 del 04/05/2023 di aggiornamento della documentazione approvata con determina n. 09 del 09/11/2022 e determina n.15 del 21/12/2022 del Commissario Straordinario dell’AGEAC.
- s) con DPGR n. 12 del 13/02/2024, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell’incarico di Commissario Straordinario dell’Organismo Pagatore AGEAC;
- t) Circolare AGEA - Area Coordinamento prot. n 2024/2664 del 12 gennaio 2024 *“Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”.*
- u) Circolare AGEA - Area Coordinamento prot. n. 21371/2024 del 14 marzo 2024 *“Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024”.*

CONSIDERATO

il Decreto MiPAAF del 07/11/2022, tale Decreto abroga il Decreto del MiPAAF n. 6574 del 20 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 in data 29/12/2022, recante *“Disposizioni attuative del regolamento (UE)2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all’attività di supervisione dell’autorità competente”,* dove all’interno dell’art.3 viene specificata la documentazione da allegare all’istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale;

RITENUTO

pertanto, di dover **aggiornare**, in qualità di Commissario Straordinario di AGEAC, la documentazione di seguito riportata all’interno del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) del 07/11/2022, con il riferimento puntuale alla lettera dall’art. 3, recante *“Riconoscimento degli organismi pagatori”* del DM di cui sopra:

- lettera “f” - **“Manuale dei Controlli in Loco per le Misure Connesse a Superficie e a Capo”;**

VISTI

- a) il Regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- c) il Regolamento (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2021 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- f) i succitati documenti necessari a ottemperare l'art. 3 del suddetto Decreto MiPAAF del 07/11/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 in data 29/12/2022, recante *"Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente"*.
- g) determina n. 3 del 04/05/2023 di aggiornamento della documentazione approvata con determina n. 09 del 09/11/2022 e determina n.15 del 21/12/2022 del Commissario Straordinario dell'AGEAC.
- h) Circolare AGEA - Area Coordinamento prot. n 2024/2664 del 12 gennaio 2024 *"Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti"*.
- i) con DPGR n. 12 del 13/02/2024, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- j) Circolare AGEA - Area Coordinamento prot. n. 21371/2024 del 14 marzo 2024 *"Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024"*.



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



RAVVISATA la necessità di procedere;

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, che formano parte integrante alla presente determinazione:

- 1) **DI AGGIORNARE** il sottoelencato allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, adottati già con determina n. 03 del 04/11/2022, determina n. 15 del 21/12/2022 e la determina n. 3 del 04/05/2023:
 - o “Manuale dei Controlli in Loco per le Misure Connesse a Superficie e a Capo”;
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determina e dei documenti allegati di cui sopra, sulla pagina web <http://agricoltura.regione.campania.it/AGEAC/ageac.html>.

Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Di Stefano



Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania
AGEAC



Manuale dei Controlli in Loco per gli Interventi Superficie e/o a Capo



Assessorato Agricoltura

Adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 04/11/2022

Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 21/12/2022

Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 09 del 03/06/2024

Indice

Premessa.....	4
Quadro normativo.....	5
1. Disposizioni generali.....	12
1.1. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale	12
1.2. Fasi del procedimento	12
1.3. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento	12
1.4. Il sistema integrato di gestione e controllo	14
1.5. Controlli amministrativi	15
2. Controlli in loco.....	16
2.1 Estrazione del campione delle domande	16
2.2 Rispetto della percentuale minima	17
2.3 Aumento dei controlli	18
2.4 Controllo in loco: criteri, impegni e altri obblighi	18
2.5 Verifica delle superfici	18
2.6 Verifica della consistenza zootecnica	19
3 Calcolo delle riduzioni ed esclusioni.....	20
4 Liquidazione.....	21
5 Modalità di gestione degli archivi.....	22
6 Tipologie e modalità di liquidazione dei contributi.....	23
7 Modalità di pronuncia della decadenza.....	24
8 Modalità e tempi di restituzione.....	25
8.1 Modalità di calcolo degli interessi	25
9 Monitoraggio.....	26
10 Obblighi in materia di comunicazione.....	27
10.1 Pubblicazione dei pagamenti	27
11 Chiusura del procedimento amministrativo.....	28

Premessa

Il presente documento descrive la procedura generale e i termini per la gestione delle domande di sostegno/pagamento, di diretta competenza di AGEAC Organismo Pagatore Regionale, relative agli interventi previsti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Campania, in conformità alle norme di seguito richiamate.

Gli aiuti basati sulle superfici sono soggetti ad una forma di controllo in loco della consistenza ed eleggibilità delle medesime basata su metodi di misurazione da remoto attraverso l'impiego di foto satellitari gestite all'interno di sistemi informativi geografici. Tale modalità di controllo è integrata dalla verifica in campo di quegli elementi la cui consistenza non può essere accertata che in via diretta. Mediante la visita in campo può anche essere effettuata una revisione delle fotointerpretazioni. Per tali controlli sono seguite le procedure definite per gli aiuti del primo pilastro, cui si aggiungono le disposizioni della presente procedura per quanto riguarda la revisione degli esiti e la verifica degli aspetti specifici di eleggibilità delle superfici in rapporto all'intervento attivato.

Gli aiuti basati sugli animali e quelli a superficie ove il rapporto con il numero di animali allevati in azienda costituisce parametro di ammissibilità, sono controllabili con la visita in azienda, oltre che con il raffronto incrociato con i dati dell'anagrafe zootecnica (BDN – Banca Dati Nazionale) per le categorie di animali che vi sono censite e dell'anagrafe regionale.

Quadro normativo

NORMATIVA EUROPEA

- Regolamento (CE) n. **1760/2000** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. **21/2004** del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento di esecuzione (UE) **n. 908/2014** della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) **n. 679/2016** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al appamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento (UE) **n. 848/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) **n. 460/2020** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) **n. 532/2020** della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) **n. 558/2020** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) **n. 872/2020** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) **n. 972/2020** della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Reg. (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) **n. 1009/2020** della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;

- Regolamento (UE) **n. 2008/2020** della Commissione del 8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- Regolamento (UE) **n. 2094/2020** del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) **n. 2220/2020** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Reg. (UE) **n. 2115/2021** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Reg. (UE) **n. 2116/2021** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) **n. 73/2021** della Commissione del 26 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) **n. 127/2022** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Reg. (UE) **n. 1172/2022** della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. (UE) **n. 1173/2022** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- Regolamento di Esecuzione (UE) **n. 128/2022** della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) **n. 160/2022** della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) **n. 130/2023** del 18 gennaio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto annuale sull'efficacia dell'attuazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) **n. 860/2023** del 25 aprile 2023 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l'organismo di coordinamento, l'organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR;

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 7 marzo 1996, n. 109 (G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) – “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1° dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 aprile 1999, ad oggetto “Approvazione del Codice di buona pratica agricola”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

- D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. – “CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;
- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D. Lgs. 27 settembre 2010, n. 181 – “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne” (G.U. n. 259 del 05 novembre 2010);
- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 – (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;

- D. Lgs. del 7 luglio 2011 n. 122 “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- D. Lgs. del 14 agosto 2012, n. 150 – (G.U. n. 202 del 30/08/2012) – “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo della Legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016, n. 5046, relativo ai “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 (G.U. Serie Generale n. 92 del 20/04/2018) – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

- Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, detta disposizioni in materia di organismi pagatori in agricoltura;
- D. Lgs. del 4 ottobre 2019, n. 116 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo del 21 maggio 2018, 74 (G.U. 144 del 23/06/2018) – “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
- Legge del 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. Serie Generale 51 del 29/02/2020 - Suppl. Ordinario n. 10), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- Legge del 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie Generale n. 228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 8 giugno 2020 n. 6277, relativo alla “Adozione della metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi”;
- Legge del 3 dicembre 2021, n. 205, art. 9 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell’11 novembre 2021 n. 591685 di modifica degli elenchi delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi;
- Legge del 29 dicembre 2021, n. 233 (GU Serie Generale 310 del 31/12/2021) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 01 marzo 2021 n. 99707, ad oggetto “Attuazione delle misure, nell’ ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
- Legge del 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. Serie Generale n. 181 del 30/07/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- D. Lgs. del 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 614768 del 30 novembre 2022, ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura”.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, n. 660087 del Decreto 23 dicembre 2022 disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, n. 664304 Decreto 28 dicembre 2022 di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro della Salute, ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”;
- Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.». (23A04580)
- Decreto Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 410727 del 4 agosto 2023, recante “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al titolo IV, capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 410739 del 4 agosto 2023 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”.

- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 410748 del 4 agosto 2023 (DM Controlli) “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
- Decreto Legislativo de 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” che ha abrogato il d.lgs. n. 50/2016 ove all’art. 226, co. 2 stabilisce che «le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso»;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 0550630 del 06 ottobre 2023 “linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo”;
- Legge 29 aprile 2024 di conversione, con modificazioni Decreto-legge del 2 marzo 2024 n. 19 sulle “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, modifica dell’art. 2 sexies, in materia di trattamento particolari categorie di dati personali per motivi di interesse pubblico;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 83709 del 21 febbraio 2024, “definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l’esercizio delle loro attività”;

NORMATIVA REGIONALE:

- Legge Regionale del 01 settembre 1993, n. 33 (BURC n. 39 del 06 settembre 1993) – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- Legge regionale del 22 novembre 2010, n. 14, recante “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”;
- Legge Regionale del 21 maggio 2012, n. 12 – “Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11, recante – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;
- D.G.R. del 27 novembre 2017, n. 734 (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione convenzione tra Regione Campania – DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – e Centri di Assistenza Agricola (CAA) per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività svolte in attuazione della L.R. del 21 maggio 2012, n. 12”;
- D.G.R. del 5 dicembre 2017 n. 762 (B.U.R.C. n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione della delimitazione delle zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola” che modifica la D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili

ai nitrati di origine agricola”;

- D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 795 (BURC n. 5 del 18 gennaio 2018) – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 – “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e ss.mm.ii.;
- Regolamento della Giunta Regionale della Regione Campania del 21 aprile 2020, n. 4 – “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico semplice, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990”
- D.G.R. del 16 dicembre 2020, n. 585 (BURC n. 247 del 21 dicembre 2020) – “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 22 dicembre 2020, n. 600 - "Variazioni ordinamentali - Determinazioni".
- Legge regionale 21 maggio 2021, n. 3. “Istituzione dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)”
- D.G.R. del 04 agosto 2021, n. 358: Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021 - Proposta schema di statuto AGEAC.
- D.G.R. del 28 giugno 2022, n. 337: Determinazioni attuative sull'Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania (Ageac).
- DD n. 441 del 16 novembre 2022: D.G.R. L.R. 3/2021 - Approvazione schema di convenzione AGEAC - Direzione Generale Agricoltura. DGR n. 594 del 18/11/2022: Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC) -Determinazione.
- D.G.R. n. 594 del 18 novembre 2022: Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC) - Determinazione.
- D.G.R. del 22 novembre 2022, n. 614: Approvazione dotazione organica.

Circolari AGEA – Area Coordinamento

- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AgEA”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 9638 del 08 febbraio 2018 - “Nota integrativa alla circolare AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 76178/2019 del 3 ottobre 2019 – “Procedura

per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni - Anno di riferimento: 2019”;

- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 12575/2020 del 17 febbraio 2020 ad oggetto “Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 13057/2020 del 18 febbraio 2020 – “Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia – errata corrige”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166/2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166/2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”.
- Circolari AGEA - Area Coordinamento prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 “Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA” prot. n. 67143 del 12 settembre 2023
- Circolari AGEA - Area Coordinamento prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 definisce “la procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici definito Area Monitoring System (AMS)”.
- Circolari AGEA - Area Coordinamento prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023 “Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle”.
- Circolare AGEA - Area Coordinamento prot. n. 2024/2664 del 12 gennaio 2024 “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”.
- Circolare AGEA - Area Coordinamento prot. n. 21371/2024 del 14 marzo 2024 “Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024”.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

AGEAC OPR svolge le seguenti funzioni ai sensi dell'allegato I, lettera A) del Regolamento (UE) n.2022/127: - autorizzazione e controllo dei pagamenti compresi i controlli amministrativi, in loco e i controlli sul rispetto della condizionalità - esecuzione dei pagamenti - contabilizzazione dei pagamenti.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo Pagatore può essere delegata in tutto o in parte ad altri Soggetti, nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/2116.

Il Regolamento (UE) n. 2022/127 stabilisce, nell'Allegato I, paragrafo 1, lett. D), le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'Organismo pagatore.

Al fine di consentire l'erogazione dei fondi comunitari a fronte delle dichiarazioni di spesa presentate da AGEAC OPR, il Direttore dell'Agenzia sottoscrive la Dichiarazione di Gestione resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2022/128. Tale dichiarazione si fonda su un'effettiva supervisione del sistema di gestione e controllo utilizzato.

Pertanto, AGEAC OPR provvede ad una supervisione di tutte le fasi procedurali delle domande di sostegno/pagamento, sia in caso di gestione delegata (anche al fine di verificare il rispetto degli accordi sottoscritti), sia in caso di gestione diretta.

1.1. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

Il fascicolo è la base di riferimento conoscitiva relativa all'azienda agricola o ai beneficiari per la gestione delle domande di aiuto/pagamento. Prima di procedere alla compilazione delle domande di sostegno/pagamento, il fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire che i dati contenuti nelle domande siano coerenti con quanto contenuto nel fascicolo aziendale stesso. Parimenti, devono essere inserite nel fascicolo aziendale le foto geotaggate prodotte dall'agricoltore, come nel caso delle superfici ricadenti nel nuovo *layer* "Pratiche Locali Tradizionali potenziali" che si intendono chiedere in domanda di aiuto/pagamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed è redatto sulla base del Manuale del fascicolo aziendale dell'Agenzia, in conformità della normativa vigente.

1.2. Fasi del procedimento

La Costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale è obbligatoria per le aziende agricole prima della presentazione di ogni domanda di sostegno/pagamento. Il fascicolo relativo a ciascuna domanda di sostegno/pagamento deve contenere le check-list presenti in formato elettronico sul sistema informativo. Tale fascicolo dovrà contenere anche, qualora presente, il verbale di correttiva firmato dal beneficiario nonché la scheda di validazione del fascicolo firmata dal funzionario responsabile e in seguito vistata da un funzionario di grado superiore in qualità di revisore. I fascicoli delle domande dovranno essere custoditi presso i CAA competenti e tenuti a disposizione di AGEAC per i controlli di II livello.

L'aggiornamento dell'Anagrafe dell'Aziende Agricole - detenuto dagli organismi pagatori - è delegato ai Caa mediante convenzione, unitamente alla costituzione, aggiornamento e tenuta dei singoli fascicoli aziendali. Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei CAA una procedura informatizzata di tracciamento delle attività svolte complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio delle funzioni delegate.

In aggiunta a quanto evidenziato, è necessario che sia assicurata in ogni momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata che evidenzi la corretta esecuzione dei controlli eseguiti da AGEAC OPR stessa o dagli Organismi Delegati così come previsto dalla normativa comunitaria.

1.3. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento

Le domande raccolte tramite i CAA (Centri di assistenza agricola autorizzati) saranno inoltrate direttamente all'Ufficio Regionale competente ai fini dell'istruttoria delle stesse. Il CAA ha in particolare la responsabilità di attestare che il produttore si è presentato presso l'ufficio ed è stato identificato, ha firmato la domanda, che la domanda sia completa dei dati e di eventuali documenti previsti e che gli stessi siano corretti, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati messe a disposizione da AGEAC per il tramite di procedure di interscambio dati. La domanda di aiuto/pagamento viene compilata a sistema e, contestualmente alla sua presentazione, viene attribuito un numero di registrazione (codice a barre con numero in chiaro). Al beneficiario viene rilasciata una ricevuta, copia della quale deve essere conservata unitamente alla domanda, a cura del CAA. È consentito richiedere aiuti su misure a superficie e capo del Primo e Secondo Pilastro della Pac, con particolare riferimento (per i Csr, Complementi di Sviluppo Rurale) alle misure agroclimatico ambientali, quelle dedicate alle zone svantaggiate per vincoli naturali e specifici. Gli organismi pagatori possono introdurre per gli interventi basati sulla superficie, il sistema di domanda automatica definita all'art. 2, lettera g), del Dm 4 agosto 2023 n. 410739, previa informativa ad Agea Coordinamento come previsto dall'articolo 7 comma 3 del citato Decreto".

Fasi dell'attività istruttoria (responsabilità dell'Autorità di Gestione/AGEAC OPR)

- 1) Presa in carico delle domande di sostegno/pagamento da parte dell'Ufficio Regionale competente.
- 2) Assegnazione della domanda. Il responsabile della struttura competente assegnerà la domanda e il relativo fascicolo al funzionario che sarà il referente dell'istruttoria e del relativo procedimento.
- 3) Controllo della ricevibilità e costituzione del fascicolo della domanda. I controlli di ricevibilità prevedono la verifica della regolare presentazione della domanda entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, la sottoscrizione da parte del beneficiario del modulo di domanda e degli allegati, qualora previsti, e l'impegno di adesione ad almeno un intervento previsto dal CSR. L'esito delle verifiche è registrato in apposita check-list.
- 4) Comunicazione al beneficiario dell'avvio del procedimento. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Agenzia provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
- 5) Controllo dell'ammissibilità della domanda. Verifica dei requisiti di ammissibilità di accesso al tipo di intervento e compilazione di apposita check-list.
- 6) Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda e successiva stampa del verbale di istruttoria a firma del funzionario incaricato.
- 7) Revisione dell'istruttoria. Attività di controllo dell'istruttoria da parte di un funzionario di grado superiore. Tale attività ha lo scopo di verificare che siano stati eseguiti tutti i controlli previsti dall'iter amministrativo. Le domande proposte in liquidazione, per le quali l'esito della revisione risulta essere non conforme, ritornano alla precedente fase di istruttoria.
- 8) Predisposizione della proposta di liquidazione debitamente firmata dal dirigente dell'Ufficio Regionale competente e trasmissione della stessa al Servizio Tecnico e di Autorizzazione per la



liquidazione e l'autorizzazione al pagamento.



Assessorato Agricoltura

1.4. Il sistema integrato di gestione e controllo

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 “gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali”.

I seguenti elementi sono identificabili come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) SIPA, un sistema di identificazione delle parcelle agricole (parcelle di riferimento), basata sulla Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di intelligenza artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (R-G-B-NIR) 20 centimetri di risoluzione e immagini Sentinel 2 - che consente di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.
- c) domande di aiuto e domande di pagamento;
- d) un sistema integrato di controllo:
 - controlli amministrativi;
 - controlli in loco;
 - controlli di condizionalità
- e) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di sostegno o di pagamento (anagrafe delle aziende);
- f) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004. La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1° aprile 2006. Per le richieste relative agli animali, AGEAC usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca Dati Nazionale (BDN).

Agea Coordinamento provvede all'aggiornamento delle informazioni di tutte le parcelle di riferimento presenti nel SIPA, il quale viene a sua volta aggiornato tramite l'acquisizione di immagini di altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame, istruite da ciascun Organismo Pagatore. La parcella di riferimento del SIPA viene, inoltre, aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento stesso, occorre evidenziare che:

1. per le aziende non selezionate a campione: il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascun intervento del CSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
2. per le aziende facenti parte del campione: l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun intervento del CSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

1.5. Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi. I controlli amministrativi sono in modo da consentire di verificare con efficacia che:

- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla tipologia di sostegno siano soddisfatti;
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;
- la domanda di sostegno o di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine;
- siano soddisfatti i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda.

I criteri di ammissibilità fissati dal Complemento per lo Sviluppo Rurale sono controllati in base ad una serie di indicatori imputabili nel sistema informativo. Nello specifico sono inserite a sistema le check list di verifica delle condizioni di ammissibilità previsti per ogni tipo di intervento a superficie e/o a capo attivata nel CSR.

2. Controlli in loco

I controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime
- di aiuto e/o al tipo di sostegno di cui trattasi, delle condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

Il controllo in loco può essere preceduto da un preavviso, purché non interferisca con l'efficacia del controllo, e non può essere superiore a 14 giorni. I controlli in loco possono essere effettuati contemporaneamente ad altri controlli contemplati dalla normativa dell'unione e ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascun intervento. Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo che consenta di ripercorrere le verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi. Quanto accertato in sede di controllo viene inserito nel sistema informativo dal funzionario che ha eseguito la verifica.

2.1 Estrazione del campione delle domande

Il campione di verifica per i controlli in loco verrà estratto dalla UO Controlli OPR con l'ausilio di un applicativo informatico partendo dall'universo delle domande presentate nella campagna di riferimento. L'estrazione delle domande da sottoporre a controllo deve rappresentare almeno il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda per gli interventi di sviluppo rurale. Per gli interventi di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, la percentuale di controllo del 5% è raggiunta a livello di singolo intervento. Una percentuale tra il 20% e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale, mentre il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi. Le domande sono estratte secondo i criteri riportati nella circolare di Agea Coordinamento sui "Criteri di selezione del campione". Il criterio di casualità da adottare per la selezione delle domande deve garantire la ripetibilità della selezione stessa ad uso di Enti certificatori o di auditors di Organismi Comunitari. L'Organismo di Coordinamento ha definito un'analisi di rischio (valutata e aggiornata su base annua) individuando le categorie di aziende/domande che riscontrano particolari criticità, tali da far ritenere opportuna la selezione ai fini dei controlli di ammissibilità. Pertanto, si dovranno applicare in via prioritaria per ciascun Organismo Pagatore o Autorità di Gestione i criteri di rischio comuni alla Domanda Unica e allo Sviluppo Rurale e criteri specifici di settore. Ad integrazione dei suddetti criteri di rischio, potranno essere applicati eventuali indicazioni/criteri specifici forniti dall'Organismo pagatore.

Le domande da sottoporre a controllo vengono selezionate annualmente dall'universo dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di un tipo di intervento/intervento. Detto campione da controllare deve essere pari, per ciascun tipo di intervento/intervento, ad almeno il 5% dei beneficiari che hanno presentato una o più domande ritenute ammissibili in seguito ai controlli amministrativi di ammissibilità. Ne consegue che tutti i richiedenti che non sono risultati ammissibili non entrano a far

parte dell'universo di estrazione dei campioni per i controlli in loco. La selezione del campione è effettuata sulla base di un'analisi dei rischi (75-80% del campione); un fattore casuale di rappresentatività (20-25% del campione).

L'efficienza dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata e aggiornata su base annua e tiene conto di eventuali indicazioni fornite da AGEA Coordinamento. L'estrazione del campione, in particolare, dovrà tener conto:

- dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e varie dimensioni;
- degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
- della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

Per ottenere il fattore di rappresentatività si seleziona in modo casuale il 20-25% del numero minimo di domande da sottoporre a controlli in loco. Le restanti domande vengono estratte sulla base di potenziali rischi che tengono conto:

- a) dell'importo dell'aiuto;
- b) del numero di parcelle agricole, della superficie o del numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto;
- c) variazioni rispetto all'anno precedente;
- d) di eventuali altri parametri ritenuti significativi per lo specifico tipo di intervento/intervento.

Una volta individuati i fattori di rischio viene assegnato a ciascuno il proprio peso (numerico o percentuale). In tal modo risulta possibile abbinare ad ogni domanda il relativo indice di rischio.

- e) Sulla base dei differenti indici di rischio le domande vengono suddivise in diverse classi di rischio dalle quali viene estratto, in maniera rigorosamente casuale, il campione di aziende a controllo.
- f) Il peso attribuito ai singoli fattori nell'ambito dell'analisi del rischio è il seguente:

Fattori di rischio	Peso attribuito
Importo dell'aiuto	40%
Numero di parcelle agricole, superficie o numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto	30%
Variazioni rispetto all'anno precedente	10%
Parametri specifici per intervento	20%

2.2 Rispetto della percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi, l'OPR procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei

controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;

- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate con particolare riguardo ai criteri di rischio.

Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, l'OPR può procedere alla selezione di un campione integrativo da sottoporre a controllo in loco.

2.3 Aumento dei controlli

L'OPR effettua l'analisi delle inadempienze riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale delle domande da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

2.4 Controllo in loco: criteri, impegni e altri obblighi

L'Organismo Pagatore in collaborazione con l'Autorità di Gestione predispone le necessarie procedure affinché gli impegni, i criteri e gli obblighi connessi all'adesione alle domande di pagamento possano essere controllati in base a una serie di indicatori verificabili. I risultati di tali controlli vengono inseriti in apposite check list del sistema informativo.

2.5 Verifica delle superfici

Nell'ambito dello sviluppo rurale il concetto di eleggibilità delle superfici si declina in modo diverso a seconda degli interventi e comprende aspetti di stretta connessione con le forme di gestione dei medesimi, accertabili solo con la visita di campo. L'accertamento sull'eleggibilità delle superfici, nello sviluppo rurale, non può ritenersi quindi esaustivo se condotto unicamente sulla fotointerpretazione, ma deve essere nella maggior parte dei casi integrato dai riscontri di campo. Tali riscontri possono essere effettuati nell'ambito delle verifiche che già i controllori svolgono con le visite aziendali finalizzate all'accertamento del rispetto degli impegni.

Per tutti gli interventi e gli impegni non monitorabili tramite procedura Ams, gli organismi pagatori provvedono all'esecuzione dei controlli standard in loco, cosiddetti controlli tempestivi basati sulla selezione dei comprensori.

La visita in azienda dovrà essere fin da subito orientata, quindi, anche all'individuazione degli aspetti specifici di eleggibilità delle superfici che esulano dalla pura interpretazione delle foto.

La verifica delle superfici delle domande a controllo è di competenza dell'OPR AGEAC che si avvale di soggetti esterni per l'esecuzione degli stessi. Se il controllore, preposto al controllo del rispetto degli impegni, accerta in sede di tale controllo anche delle riduzioni di superficie, è necessario che adotti la seguente procedura:

- effettuare la misurazione della superficie con strumentazione idonea a garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello comunitario (preferibilmente con strumenti GPS);
- indicare nella check list le superfici oggetto di riduzione, la corrispondente superficie ridotta e la motivazione;
- trasmettere, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio Tecnico e di Autorizzazione, l'esito del controllo effettuato ai fini del caricamento sul sistema informativo dei dati relativi alla riduzione riscontrata. Questa procedura è necessaria in quanto il soggetto è allo stesso tempo sottoposto al controllo ammissibilità superfici da parte di Agea Coordinamento (anche mediante la sola foto-interpretazione).

2.6 Verifica della consistenza zootecnica

Il controllo verte su tutti i capi, espressi in UBA (Unità Bovino Adulto), per i quali è stato richiesto un contributo ai sensi del CSR.

Il controllore verifica:

- il numero e l'età dei capi presenti;
- la corretta identificazione dei capi;
- la presenza e l'aggiornamento del Registro di Stalla, nonché la sua corretta compilazione, confrontandolo con la BDN (Banca Dati Nazionale).

Per la sola specie bovina, deve altresì riportare, tra le informazioni minime, anche il numero identificativo degli specifici capi che costituiscono il gruppo di animali utilizzati per l'esecuzione del pascolamento

Il numero dei capi accertati deve essere convertito in UBA utilizzando la tabella riportata nel CSR.

Il controllore verifica l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali attraverso documenti di trasporto, fatture di acquisto/vendita in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di sostegno/pagamento.

Il controllore appone data, firma e timbro della Struttura di appartenenza sul registro di stalla. Le riduzioni della consistenza al di sotto della soglia di impegno, se temporanee, sono considerate infrazioni da valutare secondo la griglia di graduazione degli impegni prevista dal relativo Bando.

3 Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

La base di calcolo delle riduzioni ed esclusioni è fissata a norma degli artt. 9, 10, 11 del Regolamento Delegato (UE) n. 1172/2022. Di seguito si riporta il calcolo delle riduzioni per più inosservanze, ai sensi dell'art.11 del Reg (UE) 1172/2022:

“1. Qualora un'inosservanza accertata di una norma costituisca anche un'inosservanza a un requisito, l'inosservanza è considerata un'unica inosservanza. Al fine del calcolo delle riduzioni, l'inosservanza è considerata parte del settore di condizionalità del requisito.

2. Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un'inosservanza non intenzionale non ricorrente accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali risultanti sono sommate. Tuttavia, la riduzione totale non supera:

a) il 5 % dell'importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 se nessuna delle inosservanze ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali; oppure

b) il 10 % dell'importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 se almeno un'inosservanza ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali.

3. Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un'inosservanza non intenzionale ricorrente accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 20 % dell'importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.

4. Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un'inosservanza intenzionale accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 100 % dell'importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.

5. Qualora nello stesso anno civile si siano verificati più casi di inosservanza non intenzionale, ricorrente e intenzionale, ove pertinente dopo l'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 100 % dell'importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116”.

4 Liquidazione

Consiste nella determinazione degli importi dei contributi e di tutte le operazioni necessarie per eseguire la loro liquidazione. Gli elenchi di liquidazione sono distinti per tipologia di intervento e di pagamento.

Sulla base degli elenchi di proposta di liquidazione AGEAC OPR provvede:

- alla creazione del fascicolo di liquidazione;
- alla creazione nel sistema informativo dell'elenco definitivo di liquidazione;
- alla approvazione con determinazione di liquidazione degli elenchi definitivi di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione;
- a disporre i pagamenti da parte del Servizio di Gestione ed Esecuzione dei Pagamenti, esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati;
- alla gestione di eventuali recuperi o sanzioni in collaborazione con gli Organismi Delegati.

5 Modalità di gestione degli archivi

L'ufficio AGEAC competente per i controlli, ossia la UO Controlli OPR, deve costituire, per ogni singola domanda di contributo presentata, un fascicolo contenente tutti gli atti che costituiscono il procedimento amministrativo, come sopra specificato. Inoltre, all'interno di ciascun fascicolo devono essere presenti le relative check list.

Tutta la documentazione deve rimanere negli archivi per i dieci anni successivi a quelli in cui AGEAC OPR ha effettuato il pagamento definitivo.

Le modalità di archiviazione di ciascuna pratica devono consentire la pronta reperibilità della documentazione relativa a ciascun fascicolo in occasione di eventuali verifiche e controlli.

6 Tipologie e modalità di liquidazione dei contributi

La liquidazione degli aiuti ai beneficiari finali verrà effettuata da AGEAC OPR, sulla base di elenchi di liquidazione.

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, annualmente, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione) un acconto fino al 85% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi quelli previsti del SIGC (Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1617 della Commissione).

7 Modalità di pronuncia della decadenza

La procedura di revoca/decadenza totale o parziale del contributo, nelle fattispecie previste dal CSR. e dalle disposizioni regionali prevede:

- stesura del verbale di accertamento della decadenza da parte dell'ufficio di AGEAC OPR competente, nel quale vengono evidenziate le motivazioni del venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del premio.
- invio (tramite pec) di copia dello stesso al beneficiario con l'invito a fornire chiarimenti in merito alle irregolarità riscontrate. Tale contestazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- entro 10 gg. dal verbale di accertamento, l'interessato può fornire chiarimenti e/o documentazione in merito alle irregolarità riscontrate e l'ufficio competente procede ad una ulteriore verifica in via documentale e, se necessario, esegue sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato, al fine di constatare l'esistenza dei presupposti della revoca;
- in caso di accoglimento delle osservazioni, viene data comunicazione all'interessato;
- in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, il contributo è revocato. L'ufficio competente trasmette, a mezzo PEC all'interessato il provvedimento di decadenza adottato, invitandolo a restituire le somme percepite, aumentate degli interessi calcolati in base al tasso legale vigente.

La comunicazione di decadenza, inoltrata al Servizio di Gestione ed Esecuzione Pagamenti, contiene gli elementi previsti dal Manuale di contabilità degli aiuti e di esecuzione dei pagamenti dell'Agenzia.

8 Modalità e tempi di restituzione

L'Ufficio Regionale competente stabilisce con proprio provvedimento la decadenza dell'aiuto e comunica all'interessato, a seconda dei casi, le seguenti modalità di restituzione delle somme:

- a) compensazione delle somme dovute mediante conguaglio con altri contributi ancora dovuti al beneficiario;
- b) restituzione delle somme dovute tramite pagamento diretto effettuato dal beneficiario su appositi conti correnti, in caso di decadenza totale ed in assenza dei presupposti del precedente punto a).

Nel caso b), il pagamento deve essere effettuato dal beneficiario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di decadenza.

Per le attività di recupero si rinvia a quanto disposto nel Manuale irregolarità, sanzioni e recuperi per la tutela degli interessi finanziari e nel Manuale di contabilità degli aiuti e di esecuzione dei pagamenti dell'Agenzia.

8.1 Modalità di calcolo degli interessi

In caso di recupero di somme indebitamente erogate è prevista la quantificazione degli interessi che sono calcolati in base al tasso legale in vigore al momento della comunicazione al soggetto su cui ricade l'obbligo di restituzione.

Il recupero delle somme indebitamente versate può avvenire tramite:

- a) restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
- b) restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine fissato per la restituzione sino alla data dell'effettivo rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

La scelta tra le soluzioni a) e b) può essere concordata con l'interessato.

9 Monitoraggio

Il monitoraggio rappresenta lo strumento attraverso il quale devono essere soddisfatte le esigenze conoscitive sullo stato di avanzamento del Programma. Inoltre, fornisce indicazioni per poter eventualmente correggere le strategie e gli obiettivi che sono stati alla base della formulazione delle previsioni di spesa contenute nel CSR.

Il monitoraggio rientra nel più ampio concetto di “controllo” e di “sorveglianza” dell’attuazione della programmazione dello sviluppo rurale che gli Stati membri devono garantire ed espletare efficacemente utilizzando specifici indicatori fisici e finanziari.

Gli Uffici Regionali sono tenuti ad assicurare l’espletamento dell’attività di monitoraggio del Programma, rendendo fruibili, nei modi e nei tempi previsti nelle disposizioni comunitarie e del MASAF, tutte le informazioni richieste e ritenute necessarie.

Il Sistema di Monitoraggio delle Superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell’ambito del Sigc ed è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sulle superfici oggetto di questi interventi.

Sono stati integrati nelle ordinarie procedure del Sistema di Monitoraggio delle Superfici anche i cosiddetti controlli a cascata, basati sull’utilizzo di immagini Sentinel ad alta risoluzione, con pixel uguale o inferiore a 2,5 mt. e/o tramite altre nuove - machine learning e intelligenza artificiale - o tramite verifiche mediante richiesta al beneficiario di fatture o altra documentazione utile, incluse foto geotaggate qualora pertinenti, oppure infine con visite di controllo in campo speditive, anche su campione rappresentativo.

10 Obblighi in materia di comunicazione

Gli Organismi Delegati sono tenuti a comunicare ad AGEAC OPR le informazioni che necessitano alla stessa ai fini della comunicazione trimestrale di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1971/2015. Tali informazioni dovranno essere trasmesse ad AGEAC OPR entro un mese dalla scadenza del trimestre salvo diversa disposizione di AGEAC OPR.

10.1 Pubblicazione dei pagamenti

L'art. 98 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

11 Chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEAC, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dall'Ufficio Regionale competente. In taluni casi l'Organismo Pagatore AGEAC, previo accordo con la Regione, provvede direttamente alla comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo notificando ai richiedenti l'esito della domanda.

Il pagamento del sostegno nella misura richiesta, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.